REGOLAMENTO (CEE) N. 4026/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1989

che determina per il 1990 le modalità d'applicazione del meccanismo complementare degli scambi nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 84, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede la determinazione di quantità obiettivo solo fino al 31 dicembre 1989 ; che, tenuto conto del fatto che dal 1° gennaio 1990 rimane fissato soltanto un massimale indicativo e dell'adozione del regolamento (CEE) n. 3913/89 della Commissione [3], che sopprime alcuni prodotti dall'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare degli scambi nel settore delle carni bovine, è opportuno modificare in conseguenza le modalità d'applicazione di detto meccanismo quali sono stabilite nel regolamento (CEE) n. 3972/88 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3297/89 [5] ; che, per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire detto regolamento ;

considerando che i massimali indicativi per l'importazione in Spagna di alcuni prodotti del settore delle carni bovine, di cui all'allegato del presente regolamento, sono fissati per il 1990 in base al bilancio di previsione, tenuto conto degli sviluppi degli scambi e in modo da proseguire la graduale apertura del mercato spagnolo ;

considerando che, ai fini della determinazione delle modalità concernenti l'inoltro della domanda e il rilascio dei titoli, è opportuno derogare sia al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata dei prodotti agricoli [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 1903/89 [7], sia al regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare degli scambi [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 ;

considerando che il comitato di gestione della carne bovina non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I massimali indicativi per alcuni prodotti del settore delle carni bovine che possono essere importati nel 1990 in Spagna dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono specificati nell'allegato.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, 100 kg di carne con osso corrispondono a 77 kg di carne disossata.

Articolo 3

In deroga alle disposizioni :

a) dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3719/88, le domande di titolo MCS presentate dal lunedì al venerdì alle ore 13 si considerano inoltrate simultaneamente ;

b) dell'articolo 6, paragrafo 2, primo e secondo comma del regolamento (CEE) n. 574/86, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 13 del mercoledì, le quantità che sono oggetto delle domande di titolo per prodotto che si considerano inoltrate la settimana precedente. Gli Stati membri rilasciano i titoli MCS il lunedì successivo per le quantità richieste, salvo che la Commissione abbia adottato misure particolari ;

c) all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/86, l'esemplare n. 1 del certificato è rimesso direttamente al richiedente o trasmesso all'indirizzo che figura nella domanda ;

d) dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 574/86, l'obbligo di utilizzare il titolo è mantenuto in caso di applicazione del coefficiente unico di riduzione.

Articolo 4

1. Il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica, che, al momento della presentazione della domanda, esercita da almeno 12 mesi un'attività negli scambi di prodotti del settore delle carni bovine tra Stati membri o con paesi terzi, ed è iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro.

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 28.
[4] GU n. L 351 del 21. 12. 1988, pag. 17.
[5] GU n. L 320 dell'1. 11. 1989, pag. 47.
[6] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[7] GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.
[8] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

2. Le domande di titolo sono ricevibili solo se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e si impegna a non presentare domande concernenti lo stesso prodotto in Stati membri diversi da quello in cui la domanda è inoltrata; qualora un unico interessato presenti domande in due o più Stati membri, tutte le domande sono irricevibili.

3. Tutte le domande presentate da un medesimo interessato sono considerate come domanda unica.

Articolo 5

1. I titoli MCS sono richiesti per i prodotti che rientrano:

— in una delle sottovoci della nomenclatura combinata o
— in uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata che figura nell'allegato.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86, i diritti derivanti dal titolo MCS non sono trasmissibili.

Articolo 6

Per ciascuna delle categorie di prodotti di cui all'allegato, la somma delle quantità richieste nei titoli MCS da uno stesso operatore durante una settimana non può superare 90 capi per gli animali vivi o 50 tonnellate per le carni fresche (in t equivalente peso carcassa).

Articolo 7

Nei primi nove mesi dell'anno, la quantità massima per la quale possono essere rilasciati i titoli MCS per trimestre ammonta al 30 % delle quantità che figurano nell'allegato.

Articolo 8

Il titolo MCS istituito ai sensi degli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 569/86 ha una validità di 18 giorni per tutti i prodotti di cui all'allegato a decorrere dalla data del rilascio effettivo, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 9

La cauzione relativa ai titoli MCS è di:

— 15 ecu per capo per i bovini vivi e
— 10 ecu per 100 kg per gli altri prodotti che figurano nell'allegato.

Articolo 10

1. La Spagna comunica alla Commissione le quantità dei prodotti effettivamente importate per trimestre al più tardi 45 giorni dopo la fine del periodo considerato, ripartite per prodotti.

2. La Spagna comunica alla Commissione al più tardi il 15 ottobre di ogni anno le previsioni di produzione e di consumo nel proprio territorio per l'anno successivo.

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 3972/88 è abrogato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gruppi	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale indicativo
1	0102 90	Animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corride (in capi)	55 000
2	0201 10 0201 20	— carni degli animali della specie bovina, fresche o refrigerate, non disossate	
3	0201 30	— carni degli animali della specie bovina, fresche o refrigerate, disossate (in t equivalente peso carcassa)	9 000